

## L'Italia si allinea all'UE rafforzando la lotta al riciclaggio e imponendo una nuova stretta sui mezzi di pagamento diversi dai contanti

23 Dicembre 2021

Il 14 e 15 dicembre 2021 sono entrati in vigore il D. Lgs. 184/2021 (il "Decreto 184") e il D. Lgs. 195/2021 (il "Decreto 195"; i "Decreti") i quali hanno apportato rilevanti modifiche, anche sotto il profilo della responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (il "Decreto 231"), ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e a quelli di riciclaggio, ricettazione, reimpiego illecito e autoriciclaggio.

I Decreti recepiscono rispettivamente la Direttiva (UE) 2018/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (quali carte di debito e credito, portafogli elettronici, pagamenti tramite dispositivi mobili e valute virtuali) e la Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, nel segno di una maggiore armonizzazione tra i diversi Stati membri tanto in punto di tipizzazione delle fattispecie quanto di trattamento sanzionatorio<sup>1</sup>.

In particolare, entrambi gli interventi legislativi incidono anche sulla responsabilità degli enti *ex* Decreto 231 prevedendo l'uno l'introduzione di nuovi reati presupposto, l'altro un ampliamento dell'ambito di applicazione delle fattispecie attualmente già presenti nel catalogo. Le società dovranno, dunque, valutare se è necessario ricorrere a un aggiornamento dei propri modelli organizzativi adottati ai sensi del Decreto 231.

If you have any questions concerning this memorandum, please reach out to your regular firm contact or the following authors.

---

MILAN

**Pietro Fioruzzi**  
+39 02 7260 8214  
[pfioruzzi@cgsh.com](mailto:pfioruzzi@cgsh.com)

**Alessandra Anselmi**  
+39 02 7260 8292  
[aanselmi@cgsh.com](mailto:aanselmi@cgsh.com)

**Giulia Checcacci**  
+39 02 7260 8224  
[gcheccacci@cgsh.com](mailto:gcheccacci@cgsh.com)

---

<sup>1</sup> Il mancato recepimento di tale direttiva entro il 3 dicembre 2020 ha comportato l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea.



## 1. Le novità in materia di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti

Il Decreto 184 ha rafforzato la tutela penale contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, intervenendo in via diretta anche sulla responsabilità da reato delle persone giuridiche.

La novella ha introdotto nel Decreto 231 il nuovo art. 25-*octies*.1 (“*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*”), che estende l’elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti alle fattispecie di:

- *indebita utilizzazione e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento* (art. 493-*ter* c.p.), adesso applicabile a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- *detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti* (nuovo art. 493-*quater* c.p.);
- *frode informatica* (art. 640-*ter* c.p.) nella nuova ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Inoltre, viene prevista la responsabilità degli enti anche “*in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti*”, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente<sup>2</sup>.

In caso di condanna per uno dei sopraindicati illeciti, la norma prevede una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a 800 quote nei casi più gravi e l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, Decreto 231.

## 2. Le modifiche apportate ai delitti di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio

Con tale intervento, il legislatore ha modificato il codice penale prevedendo che:

- le contravvenzioni (e non soltanto i delitti) possano essere presupposto dei delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), reimpiego (art. 648-*ter* c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.), purché punite con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;
- anche i delitti colposi possano essere presupposto dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio (così come già precedentemente previsto per i reati di ricettazione e reimpiego).

Sebbene tale intervento normativo non incida direttamente sul Decreto 231, l’ampliamento dell’ambito di applicazione delle fattispecie di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio che sono presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell’art. 25-*octies* del Decreto 231<sup>3</sup>, può comportare un allargamento del perimetro sanzionatorio anche nei confronti delle persone giuridiche.

Infatti, con l’inclusione delle contravvenzioni e dei delitti colposi tra i reati presupposto delle fattispecie di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio occorrerà valutare se è necessario mappare e, conseguentemente, presidiare anche il rischio di commissione di quelle condotte che, seppur non rilevanti di per sé ai sensi del Decreto 231, possono essere propedeutiche alla commissione dei reati previsti dall’art. 25-*octies* del Decreto 231.

Si pensi, ad esempio, al delitto di omissione colposa di cautele contro disastri o infortuni sul lavoro o ancora i delitti colposi contro l’incolumità pubblica (come, ad esempio, l’avvelenamento colposo di acque o sostanze alimentari, l’adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari e il commercio delle stesse).

Inoltre, occorrerà verificare anche che i protocolli adottati per mitigare il rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio prendano in considerazione anche i proventi derivanti da quelle fattispecie che, sebbene

<sup>2</sup> La disposizione è formulata in modo particolarmente ampio, con un rinvio generico a numerose fattispecie codicistiche. Occorrerà attendere la sua applicazione giurisprudenziale per comprendere se sarà ritenuta conforme ai principi di tassatività e determinatezza.

<sup>3</sup> L’art. 25-*octies* prevede l’applicabilità di una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 1000 quote e di sanzioni interdittive per una durata non superiore a 2 anni.

rilevanti ai fini del Decreto 231, non potevano costituire presupposto di condotte “riciclatorie”. Si pensi, ad esempio, ad alcune contravvenzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 (il “Codice dell’Ambiente”) come lo scarico di acque reflue industriali (art. 137 Codice dell’Ambiente), l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 Codice dell’Ambiente), l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 Codice dell’Ambiente), il traffico illecito di rifiuti (art. 259 Codice dell’Ambiente), oppure la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve *ex art. 2627 c.c. o*, infine, il delitto di omicidio e le lesioni colpose commessi in violazione della normativa contro gli infortuni sul lavoro (artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p.).

In particolare, si ricorda che la giurisprudenza è ormai univoca nel ritenere assimilabile alla nozione di profitto “riciclabile” anche un eventuale risparmio di spesa derivante dalla presupposta condotta illecita.

Per completezza, tra le ulteriori novità introdotte dal decreto in esame, si segnala anche:

- l’introduzione di una nuova ipotesi di ricettazione aggravata nel caso in cui il fatto sia commesso nell’esercizio di un’attività professionale (ipotesi già in precedenza prevista per i reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio); e
- l’estensione della giurisdizione italiana anche ai fatti di ricettazione e autoriciclaggio commessi dal cittadino italiano all’estero, senza che sia più necessaria per procedere la richiesta del Ministro della giustizia.

### 3. Considerazioni conclusive e suggerimenti operativi

Il recepimento, da parte dell’Italia, delle direttive UE poc’anzi menzionate impone alle imprese una riflessione circa la necessità di aggiornare i propri modelli organizzativi *ex Decreto 231*.

Più in particolare, potrà essere necessario:

- i. con riferimento al nuovo reato presupposto previsto dall’art. 25-*octies*.1 del Decreto 231, mappare con particolare attenzione tutti i casi di riscossione di denaro mediante strumenti diversi dal contante (come vendite online,

utilizzo di dispositivi elettronici che consentano di pagare con moneta virtuale, POS, carte di credito/debito ecc.), e conseguentemente predisporre o, ove già approntati, rafforzare ulteriormente i presidi di controllo volti ad evitare la commissione di tali reati;

- ii. con riferimento alla nuova formulazione dei delitti di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, valutare i propri protocolli e procedure per assicurarsi che essi siano idonei a mitigare i nuovi rischi derivanti dall’ampliamento dei reati presupposto.

Infine, sarà necessario anche fare un *assessment* delle procedure antiriciclaggio adottate dai soggetti obbligati ai sensi del D. Lgs. 231/2007, anche al fine di aggiornare le regole sull’adeguata verifica della clientela e sulle valutazioni prudenziali delle operazioni sospette.

\*\*\*

CLEARY GOTTlieb